

ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

Spunti per l'intervento dei Presidenti Distrettuali su OCF e ddl su equo compenso

Lo scorso 7 ottobre 2016 il XXXIII° Congresso Nazionale Forense tenutosi a Rimini ha deliberato, a larghissima maggioranza, di dare attuazione al disposto dell'art. 39 della legge professionale forense. Sono state, infatti, approvate le nuove norme (regolamentari e statutarie) che (ri)disciplinano il Congresso e (ri)definiscono composizione e responsabilità dell'organismo di rappresentanza dell'Avvocatura.

Gli elementi di più significativa novità rispetto al precedente modello di rappresentanza (costituito dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura) che ha operato dal 1994 allo scorso ottobre possono essere sintetizzati nei seguenti termini.

[1] La ratio ispiratrice del nuovo "statuto" è la riorganizzazione della rappresentanza politica dell'Avvocatura nel contesto, e nel rispetto, della legge professionale approvata dal Parlamento nel 2012.

In questa direzione va, innanzitutto, la valorizzazione del Congresso quale sede della formazione della "volontà politica" dell'Avvocatura italiana, affidata, poi, per la sua attuazione, all'Organismo Congressuale Forense, di sua diretta derivazione.; il tutto in coerenza con un quadro normativo (il Titolo III della legge 247/2012) che si apre con il capo riservato all'Ordine forense, definito come l'insieme degli avvocati italiani, e che si chiude con la previsione del Congresso Nazionale Forense, qualificato come "massima assise" dell'Avvocatura che tratta i temi dei diritti fondamentali, della giustizia, della professione e formula le proposte "autonome" della categoria, così legittimando, a livello normativo, l'autonoma scelta operata dalla categoria fin dal 1947.

Nella stessa prospettiva si colloca l'ultrattività del corpo congressuale, con la previsione che i delegati rimarranno in carica fino all'apertura dei lavori del successivo Congresso, in tal modo trasformandosi il momento congressuale da periodico a permanente, essendo stata introdotta la possibilità di sessioni congressuali ulteriori rispetto a quelle periodiche (almeno triennali), riservate alla trattazione di temi (relativi alla giustizia, alla professione, ai diritti fondamentali) di attualità politica e/o istituzionale ovvero a fronte di "emergenze" contingenti;

[2] In coerenza con le funzioni ed i compiti che la riforma dell'ordinamento professionale del 2012 ha assegnato ai Consigli dell'Ordine distrettuali e circondariali, oltre a confermare la previsione che i rispettivi Presidenti siano delegati congressuali di diritto (in rappresentanza della locale comunità forense che li elegge) è stata eliminata la previgente incompatibilità fra la carica di Consigliere dell'Ordine e quella di componente dell'Organismo Congressuale Forense, che è il rappresentante del corpo congressuale, eletto direttamente da quest'ultimo nel rispetto della sua composizione distrettuale (l'incompatibilità invece, è stata prevista fra la carica di presidente del Consiglio dell'Ordine e quella apicale di Coordinatore dell'Organismo).

[3] L'Organismo Congressuale Forense opererà in sinergia con le Istituzioni forensi nel rispetto delle prerogative ad esse assegnate, in particolare per quanto riguarda la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura che la legge 247/2012 attribuisce al Consiglio Nazionale Forense a

livello centrale, e ai Consigli degli Ordini a livello locale, e non trascurerà di consultare le Associazioni forensi, nel rispetto della loro autonomia.

Informo che Nel Distretto di è/sono stati eletto/i: INDICARE I COMPONENTI/ IL COMPONENTE DI OCF ELETTO/I NEL DISTRETTO e per i casi in cui vi è coincidenza col Presidente Distrettuale specificare che l'intervento viene svolto oltre come Presidente Distrettuale anche come componente dell'OCF.

Lo scorso 19 dicembre l'Organismo Congressuale Forense si è insediato eleggendo le cariche previste nello Statuto nelle persone degli avv. Antonio Francesco ROSA, del Foro di Verona (Coordinatore), avv. Giovanni MALINCONICO, del Foro di Latina (Segretario), avv. Alessandro VACCARO, del Foro di Genova (Tesoriere), avv. Vincenzo CIRAULO, del Foro di Messina (Componente Ufficio di Coordinamento), avv. Armando ROSSI, del Foro di Napoli (Componente Ufficio di Coordinamento).

L'occasione solenne di oggi e la presenza del Rappresentante del Ministero, conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea dei componenti l'OCF tenutasi a Roma il 14 gennaio, induce a chiedere al Rappresentante del Ministero che si dia immediato avvio ed attuazione alla proposta di legge ministeriale, sull'equo compenso nella professione forense; proposta che vuole definire e tutelare l'equo compenso degli avvocati iscritti all'albo e imporre agli operatori economici il suo rispetto negli accordi, considerando nulle le clausole che prevedano condizioni contrattuali contrarie al riconoscimento di un compenso equo; la proposta inoltre elenca le tipologie di clausole ritenute abusive, in quanto realizzano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente.

La proposta legislativa da parte del Governo, la cui necessità è stata più volte riconosciuta dallo stesso Ministro, non è una istanza ulteriormente differibile considerata la grave crisi economica che affligge l'Avvocatura tutta, ed in particolare i giovani Avvocati e considerato che la stessa rappresenta un punto di riferimento importante per tutte le professioni e destinata a segnare un necessario riequilibrio nei rapporti tra operatori economici ed avvocati, impendendo situazioni che in molti casi si possono definire, senza mezzi termini, di prevaricazione e lesive della dignità e del decoro della professione forense.

Peraltro l'inderogabilità dei compensi previsti nel Decreto Ministeriale 55/2014 potrebbe essere senza dubbio ripristinata, alla luce di quanto affermato nella recente sentenza 8 dicembre 2016 della Corte di Giustizia Europea, che smentisce per l'ennesima volta la tesi in base alla quale la liberalizzazione dei compensi e l'abrogazione delle tariffe minime obbligatorie fossero richieste dalla legislazione dell'Europa e riconosce come legittima la previsione dell'inderogabilità assoluta di minimi tariffari, purché la sua determinazione sia fissata da una norma statale, senza alcuna delega alle associazioni professionali ed affidata al controllo dei giudici nazionali.

Tali principi, contrariamente a quanto sino ad oggi sostenuto da qualcuno, sono stati più volte affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e sempre riconosciuti come principio inderogabile dalla Giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte di Cassazione, nonché recentemente ribaditi da una sentenza del Tar Sicilia, secondo cui la pattuizione di un valore «esiguo» del compenso dovuto all'avvocato è di per sé lesiva del decoro e del prestigio della professione e palese violazione dell'art. 36 della Costituzione e della ratio dell'art 2233 cod. civ.

Per queste ragioni l'Avvocatura chiede che il Ministro, affidando questa sua richiesta anche alla sensibilità del Parlamento e del mondo politico, vogliano quanto prima dar avvio all'esame e all'approvazione del ddl ministeriale sulla tutela dell'equo compenso.